



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 25/05/2016

OGGETTO: Regolamento per l'affidamento di incarichi per il patrocinio in procedimenti contenziosi a professionisti esterni all'Ente.

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di Maggio alle ore 19,25 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

Cognome	Nome	P	A	Cognome	Nome	P			
1	ABBATE	GIUSEPPE	x	16	MARZULLO	NICOLA	x		
2	ALOSI	ARMANDO		x	17	MIANO	SEBASTIANO S.	x	
3	AMOROSO	ANTONIETTA	x	18	MIRABILE	VENERITA A.		x	
4	BONGIOVANNI	DAVID	x	19	MOLINO	CESARE		x	
5	BUCOLO	EMANUELE	x	20	NANIA	ALESSANDRO	x		
6	CAMPO	RAFFAELLA	x	21	NOVELLI	ANTONINO		x	
7	CUTUGNO	CARMELO	x	22	PERDICHIZZI	FRANCESCO	x		
8	GITTO	GIOSUE'		x	23	PINO	ANGELITA		x
9	GIUNTA	CARMELO		x	24	PINO	GAETANO		x
10	GRASSO	CATERINA	x	25	PINO	PAOLO	x		
11	ILACQUA	DANIELA	x	26	PIRRI	LIDIA	x		
12	IMBESI	SALVATORE	x	27	PULIAFITO	LUCIA TINDARA	x		
13	LA ROSA	GIAMPIERO	x	28	SAIJA	GIUSEPPE	x		
14	MAIO	PIETRO		x	29	SCILIPOTI	CARMELO	x	
15	MAMI'	ANTONIO D.	x	30	SCOLARO	MELANGELA	x		

PRESENTI N. 21 ASSENTI N. 09

Assume la presidenza il Dr. Abbate Giuseppe nella qualità di presidente il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Santi Alligo

Sono presenti per l'Amministrazione: il Sindaco e gli Assessori.

Dopo la presentazione delle interrogazioni, IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: Regolamento per l'affidamento di incarichi legali per il patrocinio in procedimenti contenziosi a professionisti esterni all'Ente.
Comunica che sul provvedimento sono stati presentati degli emendamenti.

IL CONS. BONGIOVANNI comunica che anche lui come il Consigliere Imbesi ritira la sua firma dalla proposta di delibera perchè avevano chiesto di avere risposta in commissione ai loro quesiti e solo dopo si sarebbe deciso se porla all'ordine del giorno del consiglio, invece non si è data la possibilità a chi aveva presentato la proposta di delibera di modificarla o di adattarla.

IL CONS. CUTUGNO rileva che rispetto all'impostazione dell'ultima conferenza dei capigruppo vi sono dei fatti nuovi come il ritiro della firma del Presidente della prima commissione alla proposta di delibera, nonché primo firmatario; il ritiro della firma del Consigliere Bongiovanni e la redazione del parere del dirigente del cui contenuto non tutti ne sono a conoscenza. Pertanto, ritiene opportuno prima di entrare nel merito dell'ordine del giorno di dare lettura del parere in aula oppure concedere una breve sospensione della seduta, nella considerazione anche che vi sono 19 emendamenti. Chiede la sospensione della seduta.

IL CONS. MAMI' si dichiara favorevole alla proposta di sospensione della seduta per esaminare il parere espresso dalla D.ssa Lo Monaco al quesito posto dalla prima commissione. A suo avviso, bisogna verificare se tutti i pareri resi sul provvedimento sono stati resi in forza di una normativa che è cambiata e chiede che vengano resi nuovamente i pareri tecnici, contabili e del Collegio dei Revisori.

IL CONS. NANIA si dichiara contrario alla richiesta di sospensione della seduta e precisa che gli atti, gli emendamenti e i pareri erano depositati in presidenza e chiunque poteva visionarli. Sottolinea che il 19 maggio vi è stata la conferenza dei capigruppo ed il parere è stato esaminato e in quel parere la D.ssa Lo Monaco dice che il regolamento è conforme alla nuova normativa.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la proposta di sospensione della seduta.

Cons. Presenti 27

Cons. Votanti 27

Favorevoli 9 (Alosi, Bongiovanni, Campo, Cutugno, Imbesi, Mami, Novelli, Pino Paolo, Saija)

Contrari 18

La richiesta di sospensione della seduta non viene accolta avendo registrato voti favorevoli 9 e contrari 18.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Gitto, Giunta, Pino Angelita.

IL CONS. MAMI' rileva che dalla lettura del parere si evince che la D.ssa Lo Monaco ha espresso il parere senza avere il regolamento.

LA D.SSA LO MONACO precisa che nel parere ha scritto che l'ufficio non aveva trasmesso il regolamento e non che ha espresso il parere senza aver letto il regolamento che, ovviamente, si è procurato prima di esprimere il parere.

IL PRESIDENTE dà lettura del parere reso dalla D.ssa Lo Monaco sulla compatibilità del regolamento con le norme del nuovo codice dei contratti.

IL CONS. PINO PAOLO premette che da un esame del nuovo codice degli appalti si evince che permane il rapporto di fiduciarità però si dichiara non soddisfatto del parere espresso dalla D.ssa

Lo Monaco perchè il parere, a suo avviso, non è altro che il copiato di quello che è la normativa. Inoltre, ritiene che per esprimere il parere bisognava comparare le due normative per verificare se il regolamento era conforme ai dettami della nuova normativa, pertanto il parere della dirigente non lo reputa sufficiente.

IL CONS. PINO GAETANO evidenzia che si tratta di una norma nuova che non ha generato giurisprudenza per cui la cosa da fare è quella di adottare il provvedimento e se poi vi dovessero essere problemi di legittimità ci saranno gli strumenti per non applicare ciò che non risulta conforme alla legge. A suo avviso, il dato positivo è che l'amministrazione ha portato avanti un iter che le amministrazioni passate non erano riuscite a fare.

IL CONS. MAMI' non condivide quanto detto dal Consigliere Pino Gaetano perchè se il regolamento non è conforme a legge si avrà come conseguenza l'annullamento dell'incarico conferito. Aggiunge che la nuova normativa ha suscitato commenti unanimi sulla procedura che dovrebbe essere seguita, cioè non sarà la Giunta a conferire l'incarico ma sarà il dirigente. A suo avviso, il regolamento anche a seguito delle modifiche non è conforme perchè la novità del D.L.vo 50/2016 parla di "servizi legali", per cui bisognerebbe fare uno studio più approfondito alla luce della nuova normativa e sarebbe del parere di non trattare il provvedimento e chiedere un parere a degli organi superiori.

IL CONS. NANIA si dichiara contrario al rinvio della trattazione perchè il parere del Dirigente è agli atti e non capisce a chi il consigliere vuole che si chieda parere. Precisa che la vecchia normativa in materia degli incarichi legali non è diversa da quella nuova e dà lettura dell'art. 27 del vecchio codice dei contratti che non muta nulla rispetto all'art. 4 del nuovo codice dei contratti.

IL CONS. BONGIOVANNI rileva che il consigliere Nania nell'espone il proprio convincimento ha ommesso di citare l'art. 17 del nuovo codice dei contratti che elenca i servizi esclusi dall'applicazione della norma e li elenca analiticamente. Aggiunge che questo articolo non ha un articolo corrispondente nella nuova norma. Considerato che il parere espresso dalla dirigente partiva da premesse poco rassicuranti chiede se oggi si può avere un parere consapevole e pieno alla luce di un approfondimento ulteriore.

IL CONS. PINO PAOLO chiede di intervenire per fatto personale.

IL PRESIDENTE non concede la parola perchè ritiene non vi siano gli estremi del fatto personale.

IL CONS. PINO PAOLO non condivide la decisione del Presidente.

IL PRESIDENTE passa alla lettura dell'emendamento n.1, che si allega, e comunica che si tratta di un max emendamento, munito del parere favorevole di regolarità tecnica, che comprende proposte di modifica di vari articoli.

IL CONS. NOVELLI chiede la verifica del numero legale.

IL PRESIDENTE procede alla verifica del numero legale procedendo all'appello. Risultano presenti n. 18 Consiglieri per cui dà atto del numero legale.

Si dà atto che erano assenti i Consiglieri Alosi, Bongiovanni, Gitto, Imbesi, La Rosa, Maio, Mami, Miano, Novelli, Pino Angelita, Pino Paolo, Saija.

IL CONS. CUTUGNO rileva che il PD il regolamento degli incarichi legali lo ha voluto e il Consigliere Pino Paolo è stato il primo a sottoscriverlo e anche se oggi manca la sua firma lo

vogliono votare, ma vogliono essere messi in condizione di poter esaminare il maxi emendamento e gli altri emendamenti e non pensare di andare avanti con la logica della forza. Afferma che il suo gruppo in maniera umile vuole lavorare al servizio della città. A suo avviso, sarebbe opportuno ritirare il maxi emendamento e andare ad esaminare e votare i singoli emendamenti. Si appella ai singoli firmatari affinché si lavori sui singoli emendamenti.

IL CONS. NANIA precisa che le proposte di emendamento contenute nel maxi emendamento sono state stilate anche singolarmente.

IL PRESIDENTE alle ore 21,50 sospende la seduta per affrontare la questione degli emendamenti.

Alla ripresa dei lavori, ore 22,20. Consiglieri presenti 21 Consiglieri assenti Alosi, Gitto, Giunta, Imbesi, La Rosa, Miano, Perdichizzi, Pino Angelita, Scilipoti.

IL PRESIDENTE comunica che gli emendamenti sono stati ordinati per cui prima verranno posti in votazione i soppressivi e poi gli altri.

IL CONS. NANIA ritira l'emendamento n. 1 che era il maxi emendamento e vengono posti in trattazione gli emendamenti singolarmente.

IL PRESIDENTE passa alla trattazione dell'emendamento n. 2, che si allega, con il quale si propone l'art. 1 comma III e comunica che su questo emendamento è stato presentato un sub emendamento, che si allega. Pertanto, prima si pone in votazione il sub emendamento e poi l'emendamento così come sub emendato.

IL CONS. CUTUGNO si scusa per i toni usati nel precedente intervento e ritiene importante che si stia aprendo il dibattito sul merito e che non si porti avanti il max emendamento.

IL PRESIDENTE, dopo averne dato lettura, pone in votazione, per appello nominale, il sub emendamento all'emendamento n. 2.

Cons. Presenti 21

Cons. Votanti 21

Favorevoli 16

Contrari 5 (Bongiovanni, Campo, Mami, Novelli, Saija)

Il sub emendamento all'emendamento n. 2 viene approvato con voti favorevoli 16 e contrari 5

Si dà atto che erano assenti alla votazione i consiglieri Alosi, Gitto, Giunta, Imbesi, La Rosa, Miano, Perdichizzi, Pino Angelita, Scilipoti.

IL PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n. 2 così come sub emendato.

IL CONS. MAMI' prima di passare alla votazione chiede la lettura dell'emendamento n. 2 così come sub emendato.

IL PRESIDENTE dà lettura dell'emendamento come richiesto dal Consigliere Mami e successivamente lo pone in votazione per alzata di mano.

Cons. Presenti 21

Cons. Votanti 21

Favorevoli 16

Contrari 5 (Bongiovanni, Campo, Mami, Novelli, Saija)

L'emendamento n. 2 così come sub emendato viene approvato con voti favorevoli 16 e contrari 5

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n.3, che si allega, con il quale si propone di emendare l'art. 2. Comunica che il parere di regolarità tecnica è favorevole.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Giunta.

IL CONS. BONGIOVANNI chiede delucidazioni sull'emendamento.

IL CONS. NANIA fornisce chiarimenti e dà lettura delle modifiche proposte.

IL CONS. BONGIOVANNI precisa che la sua domanda non era rivolta ad ottenere la lettura dell'emendamento ma voleva capire lo spirito dell'emendamento perchè, a suo avviso, viene eliminato un passaggio, la cui mancanza rende monca la proposta di delibera, perchè se il dirigente dell'ufficio contenzioso non è colui che prende l'iniziativa di informare e relazionare alla G.M su un eventuale possibilità di contenzioso non sa su quali elementi la Giunta possa stabilire se è opportuno costituirsi o meno in un giudizio. Altra lacuna, a suo avviso, è la proposta di delibera di nomina legale che viene portata in Giunta senza il nominativo del legale cui dare l'incarico, quindi ci vogliono dei criteri a prescindere dalla fiduciarità. Rileva che manca tutta la parte istruttoria della delibera e per questo chiedeva quale è lo spirito dell'emendamento.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale l'emendamento n. 3.

Cons. Presenti 21

Cons. Votanti 21

Favorevoli 15

Contrari 6 (Bongiovanni, Campo, Mami, Novelli, Pino Paolo, Saija)

L'emendamento n. 3 viene approvato con voti favorevoli 15 e contrari 6.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Cutugno, Gitto, Imbesi, La Rosa, Miano, Perdichizzi, Pino Angelita, Scilipoti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 4, che si allega, e con il quale si propone di emendare l'art. 3. comunica che a questo emendamento è stato presentato un sub emendamento, che si allega e che viene posto in votazione prima dell'emendamento 4.

IL CONS. MAMI' chiede chiarimenti sull'emendamento.

IL CONS. NANIA comunica che l'art. 3 del regolamento è stato totalmente riscritto ed illustra le modifiche rispetto al testo proposto con il provvedimento iscritto all'ordine del giorno. Precisa che l'incompatibilità, a suo avviso, deve esistere al momento della richiesta di iscrizione all'albo dei legali dell'ente. Per quanto riguarda la parte inerente le sezioni si è voluto semplificare rispetto al testo proposto. La rotazione obbligatoria prevista nella bozza di regolamento è stata rivista ed è prevista a parità di requisiti e ne spiega i motivi.

IL CONS. MAMI' chiede lettura dei verbali delle commissioni che hanno trattato l'argomento esaminato e ricorda che su questo articolo in quarta commissione se n'è discusso molto e sul punto relativo al numero di sezioni alle quali ogni avvocato o professionista poteva iscriversi c'era stata quasi unanimità di vedute, nella considerazione che prevedere la possibilità di iscrizione in tre sezioni fosse eccessiva. Evidenzia che la possibilità di potersi iscrivere all'albo quando si vuole è in contrasto con la previsione dell'aggiornamento annuale. Inoltre, ritiene che il principio della rotazione aveva l'effetto di consentire a chiunque di poter maturare esperienza. Rileva che quanto discusso in commissione non viene rispettato e, a suo avviso, fare commissioni e poi non rispettare le decisioni è una perdita di tempo e anche di risorse economiche. Dichiaro di votare sfavorevole l'emendamento.

IL CONS. CAMPO interviene per dichiarazione di voto e rileva che si capisce che ormai i giochi sono fatti e la maggioranza ha deciso di votare il proprio emendamento ma non per dire di aver regolamentato la materia. Rileva che dalla lettura del nuovo codice degli appalti si evince che l'incarico viene equiparato agli appalti per cui la direzione è quella di abbandonare il criterio dell'incarico fiduciario ma gli emendamenti fin qui approvati, a suo avviso, vanno nella direzione opposta.

IL CONS. PINO PAOLO rileva che, vista l'importanza della materia, l'idea era di condividere il più possibile un argomento così importante invece si è arrivati, per certi emendamenti, a fare prevalere i numeri della maggioranza. A suo avviso, allargare la possibilità per gli avvocati di potersi iscrivere in più sezioni è come se si triplicasse il numero degli avvocati. Ricorda che durante i lavori di commissione sull'argomento consiglieri di maggioranza della prima commissione hanno fatto la proposta di limitare la possibilità a due sole sezioni, quindi ora si viene a proporre, sempre da parte della maggioranza, l'estensione a tre sezioni, pertanto, ritiene si possa votare predisponendo un sub emendamento che preveda la possibilità di iscriversi in solo due sezioni. Invita la maggioranza a verificare questo punto.

IL CONS. BONGIOVANNI rileva che il regolamento è stato esaminato dalle commissioni prima e quarta e con il modo di procedere della maggioranza si sta stravolgendo il cuore del regolamento. Condivide la previsione dell'elemento della fiduciarità dell'incarico ma non condivide la previsione della possibilità di potersi iscrivere in tre sezioni.

IL CONS. MOLINO chiede di intervenire per leggere il verbale n. 89 del 2015 dove si parlava di iscrizione nelle sezioni e non tutti erano d'accordo per cui precisa che la condivisione non c'era su tutti gli articoli e non accetta l'attacco del Consigliere Mamì che dice che in commissione si va per il gettone di presenza.

IL CONS. MAMI' interviene perché chiamato in causa dal Consigliere Molino e precisa che tutto quello che si è concordato in commissione non viene rispettato perché si cerca di fare il regolamento come si crede per questo ritiene inutile fare le commissioni perché con il gettone di presenza si può fare qualche cosa di più proficuo. Il dibattito avuto sui regolamenti, alla luce della votazione di questa sera lo ritiene inutile e siccome ha occupato tantissimo tempo nelle commissioni a, suo avviso, in quel momento "abbiamo rubato il gettone di presenza" se poi alla fine arrivati in consiglio comunale si fa altro.

IL CONS. SCOLARO non accetta quello che dice il Cons. Mamì e precisa che sulla terza proposta di regolamento per quanto riguarda determinati aspetti si è deciso di rinviare alle osservazioni che erano state fatte precedentemente, ma la condivisione sulla terza proposta non c'è mai stata.

IL CONS. MAMI' rileva che la funzione di verbalizzante in commissione la fa lui, visto che i consiglieri non sono puntuali e arrivano quando vogliono.

IL CONS. SCOLARO chiede che il Presidente adotti dei provvedimenti nei confronti del Cons. Mamì per quanto affermato a proposito della puntualità dei consiglieri in commissione.

IL PRESIDENTE legge il sub emendamento, che si allega, all'emendamento n. 4.

IL CONS. BONGIOVANNI chiede lettura dei verbali della prima e della quarta commissione.

IL CONS. NANIA chiede al Consigliere quale articolo del regolamento del consiglio prevede l'obbligatorietà della lettura dei verbali ed inoltre, chiede che la richiesta del Consigliere

Bongiovanni venga messa ai voti.

IL CONS. BONGIOVANNI chiede lettura non solo dei verbali delle commissioni ma di tutti gli atti allegati alla delibera oggetto di esame.

IL CONS. NANIA non condivide la richiesta del Consigliere Bongiovanni.

Segue scambio di idee tra il Cons. Nania e il Cons. Bongiovanni sul modo di affidare gli incarichi legali.

IL PRESIDENTE chiede al Segretario chiarimenti in merito alla richiesta del Consigliere Bongiovanni.

IL SEGRETARIO rileva che se i verbali sono stati depositati all'ufficio di presidenza, assieme a tutti gli atti propedeutici all'adozione della delibera, ogni consigliere ha avuto modo di rendersi conto, sulla base degli elementi che accompagnano l'atto delle modifiche proposte al provvedimento. Rimane, comunque, ferma la facoltà del presidente di procedere alla lettura dei verbali.

IL CONS. BONGIOVANNI rileva che il problema è sorto perché c'era una diversità di veduta sul contenuto da parte di diversi consiglieri.

IL PRESIDENTE comunica che non darà lettura dei verbali.

IL PRESIDENTE pone in votazione il sub emendamento all'emendamento n. 4, che si allega.

IL CONS. BONGIOVANNI interviene per chiarire che il terzo regolamento nasce come frutto di una mediazione ed infatti non è stato esaminato dalla prima commissione, visto che ci si era confrontati su quei due che erano opposti e si era detto che se c'era qualche aggiustamento da fare si sarebbe fatto in consiglio. Invece, si arriva in consiglio stravolgendo il lavoro fatto in cinque/sei mesi. Non condivide che allo stesso soggetto si possono affidare quanti incarichi si vogliono dicendo che si continua a rispettare la rotazione. Contesta il modo di comportarsi dei consiglieri che in commissione si erano pronunciati in maniera diversa da come stanno facendo questa sera.

IL PRESIDENTE pone in votazione il sub emendamento all'emendamento n. 4

Cons. Presenti	24
Cons. Votanti	24
Favorevoli	19
Contrari	2 (Bongiovanni, Campo)
Astenuti	3 (Mami, Novelli, Saija)

Il sub emendamento all'emendamento n. 4 viene approvato con voti favorevoli 19, contrari 2 ed astenuti 3.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Gitto, Imbesi, La Rosa, Perdichizzi, Pino Angelita.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano l'emendamento n. 4, che si allega, così come emendato.

Cons. Presenti	24
Cons. Votanti	24
Favorevoli	19
Contrari	5 (Bongiovanni, Campo, Mami, Novelli, Saija)

L'emendamento n. 4 così come sub emendato viene approvato con voti favorevoli 19 e contrari 5.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 5, che si allega, con il quale si propone una modifica all'art. 5 comma IV, punto 1.

IL CONS. MAMI' chiede chiarimenti in merito alla dicitura "certificazione" e su chi deve certificare l'assenza di contenziosi contro il Comune.

IL CONS. NANIA precisa che la dicitura "certificazione" è un punto dell'autocertificazione che il professionista deve presentare.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 5.

Cons. Presenti	24
Cons. Votanti	24
Favorevoli	19
Contrari	5 (Bongiovanni, Campo, Mami, Novelli, Saija)

L'emendamento n. 5 viene approvato con voti favorevoli 19 e contrari 5.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Gitto, Imbesi, La Rosa, Perdichizzi, Pino Angelita.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 6, che si allega, con il quale si propongono modifiche all'art. 6 e, non essendoci richieste di intervento, lo pone in votazione per appello nominale.

Cons. Presenti	24
Cons. Votanti	24
Favorevoli	18
Contrari	5 (Bongiovanni, Campo, , Mami, Novelli, Saija)
Astenuti	1 (Pino Paolo)

L'emendamento n. 6 viene approvato con voti favorevoli 18, contrari 5 ed astenuti 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Gitto, Imbesi, La Rosa, Perdichizzi, Pino Angelita.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 7, che si allega e con il quale si propone una modifica all'art. 7.

IL CONS. PINO PAOLO chiede di conoscere la motivazione dell'emendamento.

IL CONS. NANIA precisa che si tratta degli affidamenti fiduciari eccezionali perché se c'è una causa complessa già in primo grado bisogna valutare l'incarico da affidare a professionisti di larga fama.

IL CONS. CAMPO chiede su che base si stabilisce l'eccezionalità di una causa e non vede dove sia la regolamentazione del caso. A suo avviso, non si restringe il campo.

IL CONS. PINO PAOLO capisce le motivazioni del consigliere Nania ma, ha qualche perplessità perché significherebbe che i professionisti che si scrivono nell'albo sono tutti scarsi.

IL CONS. SCOLARO rileva che questo articolo esce da quel regolamento condiviso, solo che limitava la possibilità di affidare l'incarico a professionisti esterni all'albo per i giudizi innanzi alle giurisdizioni superiori e poiché ciò sembrava illogico si è proposto l'emendamento. Ricorda che questa linea è stata condivisa anche dal Cons. Mami.

IL CONS. PINO PAOLO manifesta perplessità su questo emendamento.

IL CONS. CUTUGNO ritiene che non sia sbagliato solo l'emendamento perchè, a suo avviso, una volta che vi è il regolamento non è possibile attingere fuori da quell'albo.

IL CONS. BONGIOVANNI precisa che questo articolo è stato predisposto quando non era intervenuta alcuna modifica normativa, per cui, a suo avviso, se il dubbio di conflittualità con la normativa nasce per questo articolo potrebbe nascere per tutta quella parte del regolamento che introduce la fiduciarietà. Il fatto che si vuole togliere questa parte, a suo avviso, significa che si vuole inserire una regola e che si rischia di ridimensionare molto il ruolo che dovrebbe avere l'albo degli avvocati.

IL CONS. PINO GAETANO ritiene che il dubbio rilevato dal Cons. Cutugno e dal Consigliere Campo sarebbe superato dalla previsione della motivazione dell'incarico che si va ad affidare.

IL CONS. MAMI' conferma che nella discussione avuta in commissione aveva accolto favorevolmente questo emendamento, all'esito della discussione. Evidenzia a proposito dell'articolo posto in discussione che il contenuto dell'ultimo paragrafo è poco chiaro e propone di considerare di cassare l'ultimo paragrafo.

IL CONS. SCOLARO precisa che la dizione "nelle specifiche materie" significa nei casi indicati dall'articolo.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale l'emendamento n. 7.

Cons. Presenti	24
Cons. Votanti	24
Favorevoli	16
Contrari	5 (Bongiovanni, Campo, Mami, Novelli, Saija)
Astenuti	3 (Cutugno, Miano, Pino Paolo)

L'emendamento n.7 viene approvato con voti favorevoli 16, contrari 5 ed astenuti 3.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Gitto, Imbesi, La Rosa, Perdichizzi, Pino Angelita.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 8, che si allega, con il quale si propone di emendare il comma IV dell'art. 9.

IL CONS. BONGIOVANNI rileva che l'art. 9 è un'altra di quelle disposizioni inserite durante i lavori della commissione e non è stato oggetto di dibattito ed è stato votato all'unanimità. Ricorda che il problema è stato evidenziato dal Presidente della I Commissione perché spesso gli uffici non forniscono i documenti per tempo e in quella sede si era tutti d'accordo, invece adesso si viene in consiglio e si propone di cassare senza tenere conto di ciò che si è deciso in commissione.

IL CONS. PINO PAOLO chiede i motivi per i quali si propone di cassare quel comma.

IL CONS. NANIA precisa che si propone di cassare quel comma perché per realizzare quanto previsto, a suo avviso, bisognerebbe fare un'altro regolamento che riformi tutta la pubblica amministrazione.

IL CONS. PINO PAOLO ritiene che un avvocato quando gli viene affidata una causa deve essere messo in condizioni di poter difendere l'ente per cui gli uffici devono funzionare e, a suo avviso,

sarebbe bene lasciare la previsione perché è bene che ognuno si assuma le proprie responsabilità.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 8.

Cons. Presenti	20
Cons. Votanti	20
Favorevoli	16
Contrari	3 (Bongiovanni, Novelli, Pino Paolo)
Astenuti	1 (Cutugno)

L'emendamento n.8 viene approvato con voti favorevoli 16, contrari 3 ed astenuti 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Campo, Gitto, Imbesi, La Rosa, Mami, Perdichizzi, Pino Angelita, Saija, Scilipoti.

IL CONS. MAMI' dichiara di ritirare gli emendamenti 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sottoscritti da lui.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 9, che si allega, con il quale si propone di emendare l'art. 11. Comunica che il parere di regolarità tecnica è favorevole.

IL CONS. PINO PAOLO chiede i motivi per i quali l'art. 11 è oggetto di emendamento.

IL CONS. NANIA riferisce che si tratta di pubblicazione secondo le disposizioni di legge.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 9.

Cons. Presenti	23
Cons. Votanti	23
Favorevoli	18
Contrari	5 (Bongiovanni, Campo, Novelli, Pino Paolo, Saija)

L'emendamento n. 9 viene approvato con voti favorevoli 16, contrari 5.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Gitto, Imbesi, La Rosa, Perdichizzi, Pino Angelita, Scilipoti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 10, che si allega, con il quale si propone di emendare l'art. 12.

IL CONS. BONGIOVANNI chiede chiarimenti sui motivi della modifica.

IL CONS. NANIA precisa che si tratta di una semplificazione nella forma, non vi è una differenza notevole rispetto al testo precedente. Non ritiene utile fare una specifica sul procedimento penale.

IL CONS. BONGIOVANNI ritiene che la parte tolta non è supeflua ma ha un senso preciso per la peculiarità del procedimento penale e ne spiega i motivi. A suo avviso, se si cassa questa parte l'art. 16 va tagliato in buona parte.

IL CONS. PINO GAETANO ritiene che in minima parte il Consigliere Bongiovanni dice cose giuste però trascura alcuni passaggi. Spiega i motivi per i quali, a suo avviso, l'emendamento è formulato bene.

IL CONS. PINO PAOLO ritiene opportuno valutare il caso di rivedere l'emendamento in merito alla questione del registro dei procedimenti penali.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 10.

Cons. Presenti	23
Cons. Votanti	23
Favorevoli	16
Contrari	6 (Bongiovanni, Campo, Mami, Novelli, Pino Paolo, Saija)
Astenuti	1 (Cutugno)

L'emendamento n.10 viene approvato con voti favorevoli 16, contrari 6 ed astenuti 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Gitto, Imbesi, La Rosa, Perdichizzi, Pino Angelita, Scilipoti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 11 che si allega, con il quale si propone di emendare l'ultimo comma dell'art. 13.

Non essendoci richieste di intervento lo pone in votazione per appello nominale.

Cons. Presenti	23
Cons. Votanti	23
Favorevoli	19
Contrari	3 (Bongiovanni, Campo, Saija)
Astenuti	1 (Novelli)

L'emendamento n.11 viene approvato con voti favorevoli 19, contrari 3 ed astenuti 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Gitto, Imbesi, La Rosa, Perdichizzi, Pino Angelita, Scilipoti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 12 che si allega., con il quale si propone una modifica all'art. 14 del regolamento.

IL CONS. PINO PAOLO chiede il motivo di questo emendamento e se sono a conoscenza della delibera di G.M. del 2005.

IL CONS. NANIA precisa che si tratta di una semplificazione perché ritiene che la disciplina delle transazioni sia una scelta dell'organo esecutivo di concerto con il dirigente e con l'assessore al ramo e per questo ritengono che la disciplina debba essere lasciata ampia.

IL CONS. PINO PAOLO ritiene che quando si propone una modifica bisogna conoscere le carte. Ricorda che l'assessore al ramo ha fatto pervenire il 17 dicembre del 2015 una nota con la quale si fornivano direttive all'ufficio contenzioso sulle transazioni e si raccomandava all'ufficio prima di fare la transazione di sottoporla all'amministrazione per valutarla, ad eccezione dei casi in cui la transazione deriva dalla decisione del Giudice. A suo avviso, questo emendamento è contraddittorio rispetto alla nota dell'assessore al ramo e ritiene che l'articolo relativo alle transazioni non va emendato.

L'ASS. TORRE per quanto riguarda la direttiva cui faceva riferimento il Consigliere Pino Paolo, precisa che si tratta di una nota interna trasmessa all'ufficio per una questione organizzativa e non vi è alcun contrasto rispetto a quanto prevede l'emendamento. Era un atto inviato a maggiore garanzia degli interessi dell'ente per far sì che tutte le transazioni che l'amministrazione va concludere siano supportati da documenti sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista contabile. Legge la nota inviata all'ufficio contenzioso. Con riferimento alla delibera del 2005 precisa che molte volte l'amministrazione non aveva dei documenti abbastanza esaustivi e per questo è stata inviata quella lettera dove si chiede di essere supportati dai pareri dei funzionari.

Si dà atto che si allontana momentaneamente il Presidente e presiede il Consigliere anziano Bongiovanni.

IL CONS. PIRRI rileva che da novembre e fino a una settimana fa hanno lavorato su tre bozze di regolamento degli incarichi. Gli spiace che il consigliere Mami abbia ritirato gli emendamenti proposti da lui perché alcuni li avrebbe votati. In merito all'accusa mossa dal Consigliere Mami sul comportamento dei consiglieri che in commissione non sono puntuali non accetta le accuse e non permette che si offenda la sua dignità personale. Denuncia la mancanza di rispetto nei confronti del Presidente e chiede che per i prossimi consigli si rispettino i regolamenti. Anticipa il suo voto favorevole all'emendamento.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 12.

Cons. Presenti	22
Cons. Votanti	22
Favorevoli	16
Contrari	6 (Bongiovanni, Campo, Mami, Novelli, Pino Paolo, Saija)

L'emendamento n. 12 viene approvato con voti favorevoli 16, contrari 6.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Cutugno, Gitto, Imbesi, La Rosa, Perdichizzi, Pino Angelita, Scilipoti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il regolamento così come emendato.

IL CONS. PINO PAOLO apprezza l'intervento del Consigliere Pirri ma non entra nel merito. Per quanto riguarda il regolamento per gli incarichi legali si chiede se è una opportunità oppure no e ritiene che sta a chi amministra stabilire se si vuole cogliere questa opportunità.

IL CONS. PULIAFITO, in merito al regolamento degli incarichi legali, rileva che si tratta di una opportunità ed aggiunge che l'amministrazione è riuscita ad esitarlo ad appena 11 mesi dall'insediamento, cosa che non è riuscita a fare l'amministrazione precedente. Respinge l'accusa che gli emendamenti sono passati a colpi di maggioranza perché se così fosse non era necessario fare sei mesi di studi per i due regolamenti cercando di trovare dei punti di convergenza. Manifesta amarezza perché dopo tutto il lavoro svolto all'ultimo giorno si assiste al no strumentale da parte dell'opposizione.

IL CONS. MAMI' interviene per dichiarazione di voto. Ricorda al Consigliere Puliafito che la tematica oggetto di esame è di competenza del Consiglio Comunale e la precedente amministrazione aveva in consiglio una opposizione numerosa per cui il regolamento poteva votarselo già allora. Aggiunge che, se non ci fosse stata la modifica normativa, il regolamento lo avrebbe votato favorevolmente perché l'impulso era partito da una proposta dell'opposizione, per cui se non avessero avuto la volontà di non approvare il regolamento non avrebbero fatto la proposta. Dichiaro di votare contrario a seguito dei dubbi sorti con l'intervenuta modifica normativa.

IL CONS. CAMPO interviene per dichiarazione di voto. Dichiaro di votare contro perché ritiene che tutto il regolamento ha dei profili di illegittimità. Aggiunge che il regolamento con gli emendamenti approvati è troppo largo perché rende poco vincolato l'affidamento e quindi lascia spazio all'arbitrarietà. Aggiunge che la precedente amministrazione non aveva il regolamento degli incarichi legali ma adottava il criterio della rotazione e si augura che questa amministrazione, avendo il regolamento, cambi passo perché, a suo avviso, in questi mesi non è andata in questa direzione.

IL CONS. SAIJA interviene per dichiarazione di voto evidenziando che si vota un regolamento che non ha i criteri della legittimità perché non è adeguato alla nuova normativa e ai dettami dell'art. 4 del d.L.vo 50/2016. Dichiaro di votare contrario al regolamento perché non viene rispettata la legge.

IL CONS. BONGIOVANNI evidenzia che loro si sono approcciati questa sera, per l'importanza che attribuivano alla proposta di delibera, con un atteggiamento di apertura senza alcun ostruzionismo. Precisa che la loro posizione era quella di capire e comprendere meglio e si chiedeva, un po' più di cognizione di causa. Pertanto, sarebbe stato adottato un criterio gradito all'amministrazione perché, comunque, si sarebbe fatta carico di scegliere i legali, per cui non ha capito perché si è voluto fare la forzatura di approvare il provvedimento a colpi di maggioranza. Su questo regolamento annuncia che chiederà che si pronunci l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici perché non condivide né l'iter né il contenuto.

IL CONS. PINO PAOLO afferma che i consiglieri del PD si dichiarano soddisfatti perché aggiungono un altro tassello al loro programma elettorale ed aggiunge che sono di opposizione ma di opposizione costruttiva. Evidenzia che uno dei loro obiettivi era quello che in questa amministrazione ci fosse un regolamento degli incarichi legali che nessuna delle amministrazioni precedenti ha fatto. Manifesta qualche dubbio sulla dichiarazione del Consigliere Campo che ha detto che durante "l'amministrazione Collica" funzionava la rotazione degli incarichi legali ma, a suo avviso, non è stato così e porta alcuni esempi di incarichi conferiti, a suo avviso, senza rispettare il criterio della rotazione.

Segue uno scambio acceso di idee tra il Consigliere Campo, il Consigliere Pino Paolo e alcuni Consiglieri di maggioranza.

IL CONS. BONGIOVANNI interviene per dichiarazione di voto. Dopo aver sentito le ragioni del Consigliere Pino Paolo che lo inducono a votare favorevolmente, se aveva dubbi sulla negatività del regolamento adesso è sicuro che il regolamento non ha i presupposti per poterlo votare favorevolmente. Stigmatizza le affermazioni del Consigliere Pino Paolo a proposito degli incarichi conferiti nella passata amministrazione ed invita il Presidente che su questa cosa si faccia chiarezza perché si tende a screditare senza dire nulla. Si dichiara disponibile ad affrontare la questione anche in questa sede.

IL CONS. PINO PAOLO chiede di intervenire per fatto personale.

IL PRESIDENTE non concede la parola e ritiene che il discorso è chiuso e ognuno si assume le proprie responsabilità su quello che ha detto.

Pone in votazione, per appello nominale, il provvedimento così come emendato e constatato il seguente risultato:

Cons. Presenti	22
Cons. Votanti	22
Favorevoli	18
Contrari	4 (Bongiovanni, Campo, Mami, Novelli)

Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 18 e contrari 4.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Gitto, Imbesi, La Rosa, Perdichizzi, Pino Angelita, Saija, Scilipoti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera così come emendata ;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

Approvare la delibera avente ad oggetto: Regolamento per l'affidamento di incarichi legali per il patrocinio in procedimenti contenziosi a professionisti esterni all'Ente nel testo che si allega in calce al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

REGOLAMENTO

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL
PATROCINIO IN PROCEDIMENTI CONTENZIOSI
A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

TESTO DEFINITIVO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2015 CON

DELIBERA CONSILIARE N. 19

INDICE

Art. 1 - Disciplina della materia - oggetto e finalità

Art. 2 - Rappresentanza legale in giudizio

Art. 3 - Costituzione dell'albo e criteri per l'affidamento degli incarichi

Art. 4 - Affidamento di incarichi in procedimenti di mafia

**Art. 5 - Procedura e documenti per l'iscrizione all'albo dei professionisti
esterni - requisiti**

Art. 6 - Formazione dell'albo e cancellazione

Art. 7 - Incarico professionale e disciplinare

Art. 8 - Affidamenti fiduciari eccezionali

Art. 9 - Svolgimento degli incarichi e collaborazione tra uffici

Art. 10 - Liquidazione spese legali

Art. 11 - Registro degli incarichi - pubblicità e trasparenza

Art. 12 - Registro informatico dei contenziosi comunali

Art. 13 - Mediazione e negoziazione assistita

Art. 14 - Atti di transazione

Art. 15 - Compenso per l'attività prestata

Art. 16 - Costituzione di parte civile

Art. 17 - Abrogazioni e norme di rinvio

Art. 18 - Entrata in vigore

Art. 1

Disciplina della materia - oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati ed ai professionisti di cui all'art. 12 DLgs. 546/92 (per i contenziosi tributari-fiscali) esterni all'ente, per il patrocinio dell'Amministrazione, la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliatazione. Le finalità del presente regolamento sono:

1. Garantire la massima trasparenza nell'affidamento degli incarichi legali, contemperando il carattere fiduciario dell'incarico con la necessaria rotazione a parità di requisiti degli iscritti all'albo al fine di evitare cumulo degli incarichi;
2. Garantire il perseguimento della massima tutela degli interessi dell'ente e della collettività;
3. Garantire la massima economicità nell'affidamento degli incarichi.

L'incarico conferito si configura come incarico professionale fiduciario. Il conferimento dell'incarico deve attenersi ai principi enunciati all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente regolamento disciplina, altresì, la gestione interna all'ente del contenzioso comunale di cui al comma 1, per garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Rappresentanza legale in giudizio

La rappresentanza in giudizio dell'ente è riservata esclusivamente al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco o, in assenza di quest'ultimo, all'Assessore anziano, su conforme deliberazione della Giunta comunale, proposta dall'Assessore al contenzioso e predisposta dal Dirigente responsabile dell'Ufficio previa verifica della copertura finanziaria.

L'Assessore al contenzioso propone alla Giunta Municipale l'adozione della relativa delibera, contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del contenzioso, l'autorizzazione al Sindaco di agire, resistere o intervenire nel giudizio, l'impegno di spesa per il relativo grado di giudizio e l'autorizzazione al Dirigente a sottoscrivere il disciplinare di incarico, nonché ogni altra informazione, impegno ed attestazione prevista dalla normativa in materia e dal presente Regolamento.

Alla proposta di delibera va allegato il disciplinare di incarico ed ogni altro atto ritenuto utile alla difesa dell'ente.

Art. 3

Costituzione dell'albo e criteri per l'affidamento degli incarichi

Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi è istituito apposito albo di professionisti formato ai sensi del presente articolo e dei successivi, suddiviso nelle seguenti materie: civile, amministrativa, penale, tributaria-fiscale e lavoro.

I criteri che devono ispirare la scelta del professionista sono:

- * Specializzazioni ed esperienze risultanti dai *curricula* presentati;
- * Rotazione a parità di requisiti tra i professionisti, al fine di evitare cumulo di incarichi;
- * Evidente consequenzialità, complementarietà e continuità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- * Mantenimento, ove possibile, di un unico professionista in tutti i gradi di giudizio;

L'albo è aperto ai professionisti singoli, associati, o società di professionisti esercenti la professione di assistenza e patrocinio legale.

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo degli Avvocati o dei praticanti abilitati, tenuto da uno degli ordini di cui al RD.L. del 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in Legge 22 gennaio 1934, n. 36 e s.mi, nonché i soggetti di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92.

Potranno iscriversi all'albo professionisti che non abbiano in corso un contenzioso, a titolo personale o come socio di società di persone o di capitale, contro l'Ente. I

Potranno iscriversi all'albo i professionisti che al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo e per tutta la durata della stessa non patrocinino cause contro l'Ente.

L'albo è suddiviso in cinque sezioni:

1. *Sezione Civile;*
2. *Sezione Amministrativa;*
3. *Sezione Penale;*
4. *Sezione Tributaria-Fiscale;*
5. *Sezione Lavoro*

Da ogni sezione deve evincersi, a cura del richiedente, il titolo di: Praticante abilitato; Avvocato (o professionista di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92); Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Ogni Avvocato può fare richiesta di essere iscritto fino ad un massimo di due sezioni; i professionisti di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92, eccetto gli Avvocati, possono iscriversi alla sola sezione del contenzioso tributario-fiscale.

Nel *curriculum* professionale devono essere esplicitate le competenze, i titoli, l'esperienza maturata e le eventuali specializzazioni o master.

E' possibile per i professionisti, in sede di aggiornamento annuale, chiedere di cambiare sezione, purché si indichino le competenze, i titoli o l'esperienza a supporto della nuova iscrizione.

La tenuta dell'albo è affidata alla responsabilità dell'Ufficio contenzioso.

L'albo è aperto, non vi sono termini di scadenza; le richieste di iscrizione possono essere presentate in

qualunque momento, l'aggiornamento annuale si effettua entro il 30 novembre.

L'aggiornamento della fascia di iscrizione per i professionisti è onere degli stessi, che devono presentare apposita richiesta all'Ufficio contenzioso.

Art. 4

Affidamento di incarichi in procedimenti di mafia

Nell'ambito della sezione "penale", i professionisti possono dichiararsi disponibili a rappresentare l'ente nei procedimenti per "reati di mafia", senza alcun onere a carico dello stesso, che risponderà del solo rimborso delle eventuali spese vive strettamente necessarie. In questo caso il legale accetterà, nel relativo disciplinare, di limitare la richiesta dei compensi professionali a quelli eventualmente stabiliti dal Giudice in sentenza, che lo stesso professionista si farà carico di recuperare, senza oneri per l'ente, dall'imputato condannato o dal fondo di rotazione istituito con la legge n. 512 del 1999. Per tale tipologia di incarichi, resta fermo il carattere fiduciario a parità di condizioni economiche.

Art. 5

Procedura e documenti per l'iscrizione all'albo dei professionisti esterni — requisiti

Ai fini dell'istituzione dell'albo di cui all'art.4, il Dirigente responsabile dell'Ufficio contenzioso provvede a pubblicare apposito avviso all'albo pretorio sul sito web dell'ente, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente Regolamento. I professionisti interessati, il rappresentante dello studio associato o il legale rappresentante di società di professionisti, dovranno indicare, nell'istanza di iscrizione all'albo ed al *curriculum* professionale, i seguenti dati:

- a) cognome, nome e dati anagrafici;
- b) indirizzo dello studio, recapito telefonico e fax;
- c) indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata cui l'Ente può indirizzare ogni tipo di comunicazione;
- d) codice fiscale e partita IVA;
- e) estremi di iscrizione all'albo dell'Ordine di appartenenza con data di decorrenza;
- f) estremi della polizza assicurativa di responsabilità professionale, la cui copertura assicurativa deve essere di valore pari e/o superiore al valore della causa affidata dall'ente.

La domanda dovrà contenere l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali del professionista, risultanti da tutta la documentazione in possesso dell'ente, per le finalità di cui al presente regolamento.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di nullità dell'iscrizione, autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, attestante:

1) certificazione attestante che il professionista non patrocinia cause contro l'Ente dal momento della presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo e per tutta la durata della stessa;

2. l'iscrizione all'albo professionale, con indicazione della data di prima iscrizione, eventuali sospensioni, cancellazioni e i motivi delle stesse;
3. l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. la veridicità delle informazioni riportate nella domanda di iscrizione e nel *curriculum* professionale, con specifico riferimento agli incarichi assolti, alle attività svolte;
5. la conoscenza e l'accettazione di quanto statuito dal presente regolamento;
6. dichiarazione di presa visione ed accettazione delle condizioni economiche e dei compensi previsti dal successivo articolo 14;
7. la specificazione della sezione per la quale si fa richiesta di iscrizione;
8. l'impegno al rispetto dei doveri di natura deontologica;
9. l'assenza di condanne penali definitive per fatto doloso ostative a contrarre con la pubblica Amministrazione;
10. la dichiarazione di non aver riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi della "sospensione".

All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

Resta comunque salva la possibilità per l'ente di verificare direttamente quanto dichiarato o di chiedere certificazione specifica.

Art. 6

Formazione dell'albo e cancellazione

L'iscrizione all'albo, anche in sede di aggiornamento, nonché la modifica da parte di un professionista di sezione o fascia di iscrizione, consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza dell'istanza, della documentazione allegata e dei requisiti richiesti, da effettuarsi a cura di un gruppo di lavoro, anche intersettoriale, individuato dal Dirigente di Settore di concerto con l'Assessore al ramo. Le eventuali esclusioni motivate verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati.

La formazione e la revisione dell'albo avverrà secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento.

I nominativi dei richiedenti idonei sono inseriti nell'albo in ordine strettamente alfabetico nelle sezioni; l'inserimento non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non configura l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, al di fuori da quelli previsti dal presente regolamento.

I professionisti inseriti nell'albo Comunale possono essere cancellati qualora:

- a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra iniziativa, nel caso in cui abbiano recato danni al Comune;
- c) detengano contenziosi contro l'ente al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione e per tutta la durata della stessa;

- d) abbiano, senza uno specifico e giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- e) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- f) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

L'avviso per la formazione e aggiornamento dell'elenco di professionisti esterni di cui al presente regolamento verrà inviato agli ordini professionali distrettuali, verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line e sarà consultabile sul sito www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it

Art. 7

Incarico professionale e disciplinare

Gli incarichi devono essere regolati da apposito disciplinare di patrocinio, predisposto dall'Ufficio contenzioso, nel rispetto del contenuto del presente regolamento. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti specifiche:

- a) il valore della causa, che dovrà, quando possibile, essere sempre determinato;
- b) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno, che deve tener conto delle norme vigenti all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) l'impegno dell'incaricato a contenere la parcella nel limite dell'importo determinato dall'ufficio;
- d) l'obbligo per l'incaricato di aggiornare costantemente l'Ufficio contenzioso sull'attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando i provvedimenti giudiziari.

Nell'ambito della suddetta relazione periodica, il professionista dovrà indicare, specificatamente, la possibilità e/o l'opportunità di definire la lite mediante transazione.

- e) l'impegno a non azionare procedure monitorie in danno al Comune per il pagamento dei compensi professionali maturati, prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
 - f) l'impegno a predisporre eventuale atto di transazione, se ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso;
 - g) dare atto che la liquidazione avverrà in relazione al preventivo di fattura;
 - h) la previsione di una specifica clausola con la quale il legale incaricato dichiara di aver preso visione del regolamento accettandolo integralmente.
 - i) Il possesso, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo.
- Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 8

Affidamenti fiduciari eccezionali

L'Amministrazione ha facoltà di procedere ad individuare professionisti non iscritti nel predetto albo, laddove la particolare natura e complessità del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario a

professionisti di larga e notoria fama o a riconosciuti specialisti nella materia.

L'eccezionalità del contenzioso e la valutazione del professionista incaricato saranno motivati nel provvedimento di affidamento.

In queste ipotesi si applicano i limiti e la decurtazione di cui al successivo art. 15. Nelle specifiche materie (e nell'ambito del valore fissato) di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà discostarsi dai criteri indicati solo in via eccezionale, previa adeguata ed approfondita motivazione.

Art. 9

Svolgimento degli incarichi e collaborazione tra uffici

Il Dirigente dell'Ufficio interessato in ragione dell'oggetto del contendere, trasmetterà

prontamente all'Ufficio contenzioso tutta la documentazione in suo possesso necessaria al professionista per la predisposizione degli atti relativi al giudizio; nel termine massimo di dieci giorni dalla richiesta o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto oggetto di contenzioso, previo esperimento di tutti gli accertamenti ed approfondimenti necessari alla migliore tutela delle ragioni dell'Ente, lo stesso Dirigente dovrà predisporre e trasmettere all'Ufficio contenzioso una dettagliata relazione, cui andranno allegati tutti gli atti e documenti successivamente acquisiti o formati.

Dopo la firma del disciplinare d'incarico, il Dirigente dell'Ufficio contenzioso trasmetterà al professionista la Delibera di costituzione in giudizio e di affidamento della rappresentanza legale dell'amministrazione Comunale, nonché tutti gli atti trasmessi dagli uffici, ritenuti utili per la tutela degli interessi dell'ente.

Gli uffici sono tenuti a fornire al Dirigente responsabile dell'Ufficio contenzioso, nei tempi indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari ad una efficace difesa dell'ente.

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta e senza ritardo, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti di difesa dell'ente.

Art. 10

Liquidazione spese legali

Il professionista deve attenersi, nella redazione della fattura, a quanto previsto all'art. 15. L'ufficio contenzioso provvederà, successivamente, alla relativa liquidazione, previo accertamento di quanto previsto previsti dal presente regolamento e dal disciplinare di incarico.

Il legale incaricato, se necessario ai fini della difesa, potrà ricorrere all'assistenza di un domiciliatario dallo stesso liberamente scelto, dandone comunicazione all'Amministrazione e senza oneri aggiuntivi per la stessa.

Nell'ambito dell'impegno iniziale su richiesta motivata, il Dirigente può predisporre liquidazioni in acconto sul saldo programmato. In ogni caso la liquidazione del saldo dovrà avvenire nel rispetto dei limiti posti dal Patto di Stabilità.

Articolo 11

Registro degli incarichi - pubblicità e trasparenza

Presso il servizio contenzioso è istituito un registro nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, e i corrispondenti oneri Finanziari. Tale registro sarà reso pubblico secondo le disposizioni di legge.

Art. 12

Registro informatico dei contenziosi comunali

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i contenziosi dovranno essere registrati, nonché costantemente e tempestivamente aggiornati, in apposito registro tenuto su supporto informatico che dovrà contenere i dati principali di ciascuna controversia che coinvolge l'Ente, quali:

1. Generalità del professionista incaricato ed estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
2. Autorità giudiziaria presso la quale pende il giudizio;
3. Importo del compenso preventivato.

Art. 13

Mediazione e negoziazione assistita

All'atto del conferimento dell'incarico, il professionista nominato è tenuto ad informare per iscritto l'ente della possibilità di avvalersi, ove previsto ed a seconda dei casi, del procedimento di mediazione e di negoziazione assistita, in conformità alla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla legge e dal presente articolo, per l'individuazione del Mediatore si procederà in accordo tra l'ente e il legale nominato.

All'organismo di mediazione potrà accedere personalmente il Dirigente competente per materia o un suo delegato.

Art. 14

Atti di transazione

Per la disciplina relativa agli atti di transazione si rinvia integralmente alle linee guida approvate con delibera

di Giunta Municipale n. 382 del 13/10/2005 o alle successive/eventuali modifiche e/o integrazioni che saranno formulate dall'organo esecutivo.

Art. 15

Compenso per l'attività prestata

Il compenso per l'attività prestata verrà calcolato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

I compensi determinati ai sensi del comma precedente saranno liquidati, previa presentazione di regolare fattura elettronica, così come segue:

Ferma restando la base di calcolo, individuata nei minimi tariffari vigenti in forza della normativa in vigore (quindi in ragione dell'Autorità competente e degli scaglioni di cui al Decreto Ministeriale n. 55/2014) - i compensi verranno decurtati nei termini e nella misura di seguito indicata, a prescindere dall'Autorità giudiziaria competente:

riduzione del 10% per cause di valore compreso tra € 0,01 ed € 5.200,00;

riduzione del 15% per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 52.000,00;

riduzione del 25% per cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00;

riduzione del 30% per cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00;

riduzione del 35% per cause di valore superiore ad € 520.000,00;

riduzione del 25% per cause di valore indeterminato.

Rimane comunque fermo il tetto massimo di € 7.000, oltre accessori: specificatamente, il 15% per rimborso spese generali sul compenso totale della prestazione, CPA ed IVA nella misura di legge. Tale tetto non potrà essere superato nemmeno in caso in cui vi sia una sostituzione del legale (in tale ipotesi l'intero importo sarà suddiviso proporzionalmente fra i professionisti in funzione dell'attività prestata dal precedente e di quella che dovrà prestare il subentrante).

Nei giudizi penali si farà riferimento ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 con l'applicazione della riduzione in materia di gratuito patrocinio ex art. 106 bis del DPR 115/2002. Per tali giudizi, quando il comune si costituisce parte civile nei procedimenti per reati di mafia, l'ente risponderà del solo rimborso delle eventuali spese vive. Il legale si farà carico di recuperare i propri compensi dall'imputato condannato o dal Fondo di cui alla Legge n. 512 del 1999.

I compensi, come sopra determinati, non sono suscettibili di aumenti nel caso di più parti processuali.

E' fatto salvo il diritto del professionista di ottenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal Giudice, con recupero a carico dello stesso professionista, senza oneri aggiuntivi per il Comune e solo dopo che l'ente li abbia effettivamente ottenuti dalla controparte soccombente.

Art. 16

Costituzione di parte civile

La costituzione di parte civile in procedimenti nei quali può ravvisarsi un interesse del Comune, *per l'esercizio del diritto alle restituzioni ed al risarcimento dei danni da illecito penale*, viene disposta con la procedura di cui alle norme del presente Regolamento e nel rispetto delle linee guida approvate con Delibera della Giunta Municipale n° 126 del 02/04/2013.

L'ente, al fine di razionalizzare e limitare le spese di costituzione in giudizio, nei procedimenti per le restituzioni ed il risarcimento dei danni conseguenti a condotte penalmente rilevanti poste in essere contro di esso, nel conciliare la riduzione delle spese con il diritto/dovere di richiedere ed ottenere quanto dovutogli a titolo di restituzioni e di risarcimento danni da illecito penale, si atterrà a quanto di seguito disposto:

I. Procedimenti a citazione diretta:

Nei casi in cui il reato per cui si procede sia di competenza del Giudice di Pace o del Tribunale in composizione monocratica con citazione diretta a giudizio, l'Ente eviterà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, formulando la relativa domanda solo in sede civile, dopo che l'imputato abbia riportato condanna, ancorché non definitiva, in qualsiasi grado di giudizio; alla sentenza di condanna è equiparata, ai fini che qui interessano, la "applicazione della pena su richiesta delle parti" (artt.444 e ss. cp.p.).

Nello stesso modo si procederà in caso di decreto penale di condanna non opposto, di sentenza conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (artt.459ie ss. cp.p.), nonché di sentenza conseguente a "giudizio direttissimo" (artt.449 e ss. cp.p.) o "abbreviato" (artt.438 e ss. cp.p.).

La domanda verrà proposta in sede civile, inoltre, previa eventuale valutazione, nel caso di pronunce dubitative di cui al successivo punto III, in tutti i casi di sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità.

II. Procedimenti con udienza preliminare:

Nei procedimenti in cui l'azione penale venga esercitata con "richiesta di rinvio a giudizio" (artt.416 e ss. c.p.p.), l'ente si costituirà parte civile solo dopo l'eventuale "decreto che dispone il giudizio" (artt.429 e ss. c.p.p.), nel termine di cui all'art.484 c.p.p.

Nello stesso termine, l'ente si costituirà parte civile nel procedimento penale in cui l'azione penale sia esercitata con "richiesta di giudizio immediato" (artt.453 e ss. c.p.p.).

La domanda di risarcimento verrà formulata innanzi al Giudice civile nel caso in cui intervenga sentenza di non luogo a procedere (art.425 c.p.p.) — ad eccezione dei casi in cui la pronuncia stabilisca che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso - nonché in tutti i casi in cui l'udienza preliminare si concluda con una "applicazione della pena su richiesta delle parti" (artt.444 e ss. c.p.p.) o con condanna resa in esito a "giudizio abbreviato" (artt.438 e ss. c.p.p.). Nei procedimenti sopra menzionati si applica la disposizione già prevista al precedente comma 1 terzo periodo.

III. Pronunce dubitative:

Nel caso in cui i procedimenti penali si concludano con pronunce dubitative nel merito (art.530 comma II c.p.p.), occorrerà valutare, in considerazione dell'esistenza di eventuali ulteriori elementi da sottoporre alla valutazione del Giudice civile, l'opportunità di proporre domanda in quella sede, anche sulla scorta di eventuali pareri legali.

IV. Deroghe:

In espressa deroga a quanto previsto al presente art 19, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si costituirà sempre parte civile, sin dal primo momento utile, ove le condotte dalle quali sarebbe scaturito il danno di cui si richiede il risarcimento configurino reati di associazione di stampo mafioso, concorso esterno in associazione di stampo mafioso, nonché qualunque altro reato aggravato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 152/1991.

Art. 17

Abrogazioni e norme di rinvio

Sono abrogate tutte le norme, di rango pari o inferiore, incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Per quanto qui non disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia al momento del conferimento dell'incarico ed al Codice Deontologico del professionista incaricato.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'adozione della Deliberazione del Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, entrerà in vigore il 31° giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142
recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; Proceduto a
votazione palese dei signori consiglieri presenti e votanti;

Indicare le risultanze della votazione

VISTA la L.R. 44/91;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

**Regolamento per l'affidamento di incarichi per il patrocinio in procedimenti
contenziosi a professionisti esterni all'Ente.**

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

Oggetto: Regolamento per l'affidamento di incarichi per il patrocinio in procedimenti contenziosi a professionisti esterni all'Ente.

Settore competente: PRIMO SETTORE

Proponente:

PREMESSO che i consiglieri comunali David Bongiovanni, Salvatore Imbesi, Paolo Pino, Antonietta Amoroso e Giampiero La Rosa, ai sensi dell'art. 43 comma I TUEL e dell'art. 10 comma 2 dello Statuto Comunale, con nota prot. 13/16/RP del 26.01.2016 hanno presentato una bozza di Regolamento per l'affidamento di incarichi per il patrocinio in procedimenti contenziosi a professionisti esterni all'Ente;

VISTO L'O.A.EE.LL. approvato con L.R. n. 16/1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri espressi dai funzionari interessati ex L.R. 30/2000.


SI PROPONE

- 1) *Approvare il Regolamento per l'affidamento di incarichi per il patrocinio in procedimenti contenziosi a professionisti esterni all'Ente, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale*

Il responsabile del procedimento

(Dott.ssa Ceroforo Giovanna)

Proponenti:



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

**REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL
PATROCINIO IN PROCEDIMENTI CONTENZIOSI
A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE**

INDICE

- Art. 1 – Disciplina della materia - oggetto e finalità
- Art. 2 – Rappresentanza legale in giudizio
- Art. 3 – Costituzione dell'albo e criteri per l'affidamento degli incarichi
- Art. 4 – Affidamento di incarichi in procedimenti di mafia
- Art. 5 - Procedura e documenti per l'iscrizione all'albo dei professionisti
esterni – requisiti
- Art. 6 - Formazione dell'albo e cancellazione
- Art. 7 - Incarico professionale e disciplinare
- Art. 8 - Affidamenti fiduciari eccezionali
- Art. 9 - Svolgimento degli incarichi e collaborazione tra uffici
- Art. 10 - Liquidazione spese legali
- Art. 11 - Registro degli incarichi – pubblicità e trasparenza
- Art. 12 – Registro informatico dei contenziosi comunali
- Art. 13 – Mediazione e negoziazione assistita
- Art. 14 - Atti di transazione
- Art. 15 - Compenso per l'attività prestata
- Art. 16 - Costituzione di parte civile
- Art. 17 - Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 18 - Entrata in vigore

Art. 1

Disciplina della materia - oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati ed ai professionisti di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92 (per i contenziosi tributari-fiscali) esterni all'ente, per il patrocinio dell'Amministrazione, la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione.

Le finalità del presente regolamento sono:

1. Garantire la massima trasparenza nell'affidamento degli incarichi legali, temperando il carattere fiduciario dell'incarico con la necessaria rotazione a parità di requisiti degli iscritti all'albo al fine di evitare cumulo degli incarichi;
2. Garantire il perseguimento della massima tutela degli interessi dell'ente e della collettività;
3. Garantire la massima economicità nell'affidamento degli incarichi.

L'incarico conferito si configura come incarico professionale fiduciario, appartenente alla categoria dei contratti d'opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del c.c., restando fuori dal campo di applicazione i "servizi legali" di cui al D.Lgs. 163/06.

Il presente regolamento disciplina, altresì, la gestione interna all'ente del contenzioso comunale di cui al comma 1, per garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Rappresentanza legale in giudizio

La rappresentanza in giudizio dell'ente è riservata esclusivamente al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco o, in assenza di quest'ultimo, all'Assessore anziano, su conforme deliberazione della Giunta comunale, proposta dall'Assessore al contenzioso e predisposta dal Dirigente responsabile dell'Ufficio previa verifica della copertura finanziaria.

Il Dirigente dell'Ufficio contenzioso, di propria iniziativa o su disposizione dell'Assessore al ramo, trasmette allo stesso una dettagliata relazione, completa dei pareri e dei documenti necessari ad una valutazione della questione, ogni volta che si ipotizzi la necessità di agire, resistere o intervenire in giudizio.

Ove si ravvisi tale esigenza, l'Assessore al contenzioso propone alla Giunta Municipale l'adozione della relativa delibera, contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del contenzioso, l'autorizzazione al Sindaco di agire, resistere o intervenire nel giudizio, l'indicazione del professionista incaricato, l'impegno di spesa per il relativo grado di giudizio e l'autorizzazione al Dirigente a sottoscrivere il disciplinare di incarico, nonché

ogni altra informazione, impegno ed attestazione prevista dalla normativa in materia e dal presente Regolamento.

Alla proposta di delibera va allegato il disciplinare di incarico, la relazione sulla questione oggetto di contenzioso ed ogni altro atto ritenuto utile alla difesa dell'ente.

Art. 3

Costituzione dell'albo e criteri per l'affidamento degli incarichi

Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito albo di professionisti formato ai sensi del presente articolo e dei successivi, suddiviso nelle seguenti materie: civile, amministrativa, penale, tributaria-fiscale e lavoro.

I criteri che devono ispirare la scelta del professionista sono:

- Specializzazioni ed esperienze risultanti dai *curricula* presentati;
- Rotazione a parità di requisiti tra i professionisti, al fine di evitare cumulo di incarichi;
- Evidente consequenzialità, complementarietà e continuità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- Mantenimento, ove possibile, di un unico professionista in tutti i gradi di giudizio;

L'albo è aperto ai professionisti singoli, associati, o società di professionisti esercenti la professione di assistenza e patrocinio legale.

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo professionale degli Avvocati o dei praticanti abilitati, tenuto da uno degli ordini di cui al R.D.L. del 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in Legge 22 gennaio 1934, n. 36 e s.m.i., nonché i soggetti di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92.

Potranno iscriversi all'albo professionisti che non abbiano un corso un contenzioso, a titolo personale o come socio di società di persone o di capitale, contro l'Ente. I professionisti che patrocinano cause contro l'Ente, potranno iscriversi all'albo, ma non potranno ricevere incarichi se prima i relativi contenziosi non siano giunti a conclusione, almeno con sentenza di primo grado. Ove invece intervenga una revoca o una rinuncia al mandato, prima di tale momento, i professionisti iscritti non potranno ricevere incarico prima di tre mesi dalla revoca o rinuncia.

L'albo è suddiviso in cinque sezioni:

1. *Sezione Civile;*
2. *Sezione Amministrativa;*
3. *Sezione Penale;*
4. *Sezione Tributaria-Fiscale;*
5. *Sezione Lavoro.*

Ogni sezione è, a sua volta, suddivisa in 3 fasce di iscrizione corrispondenti all'esperienza e ai requisiti professionali dei soggetti richiedenti:

1. Praticanti abilitati;
2. Avvocati (o professionisti di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92);
3. Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Ogni Avvocato può fare richiesta di essere iscritto in una sezione a sua scelta; i professionisti di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92 possono iscriversi alla sola sezione del contenzioso tributario-fiscale.

Nella domanda di iscrizione all'albo comunale, cui va allegato un *curriculum* professionale, dovrà essere indicata la fascia di iscrizione all'albo tra le tre sopra elencate.

Nel *curriculum* professionale devono essere esplicitate le competenze, i titoli o l'esperienza, il numero dei contenziosi affrontati nella sezione scelta, e le eventuali specializzazioni o master.

Ferma restando la fiduciarità nella scelta del professionista, in ragione della specifica materia del contenzioso e del valore dello stesso, non può essere affidato un secondo incarico al medesimo professionista, salvo i casi di continuità difensiva nello stesso procedimento, prima che ciascun altro professionista, iscritto nella medesima sezione a quel momento, non abbia ricevuto almeno un incarico.

E' possibile per i professionisti, in sede di aggiornamento annuale, chiedere di cambiare sezione, purché si indichino le competenze, i titoli o l'esperienza a supporto della nuova iscrizione.

La tenuta dell'albo è affidata alla responsabilità dell'Ufficio contenzioso.

L'albo è aperto, non vi sono termini di scadenza; le richieste di iscrizione possono essere presentate in qualunque momento, l'aggiornamento annuale si effettua entro il 30 novembre.

L'aggiornamento della fascia di iscrizione per i professionisti è onere degli stessi, che devono presentare apposita richiesta all'Ufficio contenzioso.

Art. 4

Affidamento di incarichi in procedimenti di mafia

Nell'ambito della sezione "penale", i professionisti possono dichiararsi disponibili a rappresentare l'ente nei procedimenti per "reati di mafia", senza alcun onere a carico dello stesso, che risponderà del solo rimborso delle eventuali spese vive strettamente necessarie. In questo caso il legale accetterà, nel relativo disciplinare, di limitare la richiesta dei compensi professionali a quelli eventualmente stabiliti dal Giudice in sentenza, che lo stesso professionista si farà carico di recuperare, senza oneri per l'ente, dall'imputato condannato o dal fondo di rotazione istituito con la legge n. 512 del 1999. Per tale tipologia di incarichi, resta fermo il carattere fiduciario a parità di condizioni economiche.

Art. 5

Procedura e documenti per l'iscrizione all'albo dei
professionisti esterni – requisiti

Ai fini dell'istituzione dell'albo di cui all'art.4, il Dirigente responsabile dell'Ufficio contenzioso provvede a pubblicare apposito avviso all'albo pretorio sul sito web dell'ente, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente Regolamento.

I professionisti interessati, il rappresentante dello studio associato o il legale rappresentante di società di professionisti, dovranno indicare, nell'istanza di iscrizione all'albo ed al *curriculum* professionale, i seguenti dati:

- a) cognome, nome e dati anagrafici;
- b) indirizzo dello studio, recapito telefonico e fax;
- c) indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata cui l'Ente può indirizzare ogni tipo di comunicazione;
- d) codice fiscale e partita IVA;
- e) estremi di iscrizione all'albo dell'Ordine di appartenenza con data di decorrenza;
- f) estremi della polizza assicurativa di responsabilità professionale, la cui copertura assicurativa deve essere di valore pari e/o superiore al valore della causa affidata dall'ente.

La domanda dovrà contenere l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali del professionista, risultanti da tutta la documentazione in possesso dell'ente, per le finalità di cui al presente regolamento.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di nullità dell'iscrizione, autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, attestante:

1. l'impegno a non patrocinare cause contro il Comune di Barcellona P.G., nel caso di conferimento di incarico legale da parte dello stesso ente nel rispetto delle condizioni riportate all'art 3 del presente regolamento;
2. l'iscrizione all'albo professionale, con indicazione della data di prima iscrizione, eventuali sospensioni, cancellazioni e i motivi delle stesse;
3. l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. la veridicità delle informazioni riportate nella domanda di iscrizione e nel *curriculum* professionale, con specifico riferimento agli incarichi assolti, alle attività svolte;
5. la conoscenza e l'accettazione di quanto statuito dal presente regolamento;
6. dichiarazione di presa visione ed accettazione delle condizioni economiche e dei compensi previsti dal successivo articolo 14;
7. la specificazione della sezione per la quale si fa richiesta di iscrizione;
8. l'impegno al rispetto dei doveri di natura deontologica;

9. l'assenza di condanne penali definitive per fatto doloso ostative a contrarre con la pubblica Amministrazione;
10. la dichiarazione di non aver riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi della "sospensione".

All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

Resta comunque salva la possibilità per l'ente di verificare direttamente quanto dichiarato o di chiedere certificazione specifica.

Art. 6

Formazione dell'albo e cancellazione

L'iscrizione all'albo, anche in sede di aggiornamento, nonché la modifica da parte di un professionista di sezione o fascia di iscrizione, consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza dell'istanza, della documentazione allegata e dei requisiti richiesti, da effettuarsi a cura del Dirigente di Settore, del Funzionario responsabile del servizio contenzioso e dall'Assessore al contenzioso.

Le eventuali esclusioni motivate verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati.

La formazione e la revisione dell'albo avverrà secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento.

I nominativi dei richiedenti idonei sono inseriti nell'albo in ordine strettamente alfabetico nelle sezioni; l'inserimento non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non configura l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, al di fuori da quelli previsti dal presente regolamento.

I professionisti inseriti nell'albo Comunale possono essere cancellati qualora:

- a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra iniziativa, nel caso in cui abbiano recato danni al Comune;
- c) detengano contenziosi contro l'ente al momento dell'assunzione dell'incarico;
- d) abbiano, senza uno specifico e giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- e) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- f) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

L'avviso per la formazione e aggiornamento dell'elenco di professionisti esterni di cui al presente regolamento verrà inviato agli ordini professionali distrettuali, verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line e sarà consultabile sul sito www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it

Art. 7

Incarico professionale e disciplinare

Gli incarichi devono essere regolati da apposito disciplinare di patrocinio, predisposto dall'Ufficio contenzioso, nel rispetto del contenuto del presente regolamento.

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti specifiche:

- a) il valore della causa, che dovrà, quando possibile, essere sempre determinato;
- b) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno, che deve tener conto delle norme vigenti all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) l'impegno dell'incaricato a contenere la parcella nel limite dell'importo determinato dall'ufficio;
- d) l'obbligo per l'incaricato di aggiornare costantemente l'Ufficio contenzioso sull'attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando i provvedimenti giudiziali.

Nell'ambito della suddetta relazione periodica, il professionista dovrà indicare, specificatamente, la possibilità e/o l'opportunità di definire la lite mediante transazione.

- e) l'impegno a non azionare procedure monitorie in danno al Comune per il pagamento dei compensi professionali maturati, prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
- f) l'impegno a predisporre eventuale atto di transazione, se ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso;
- g) dare atto che la liquidazione avverrà in relazione al preventivo di fattura;
- h) la previsione di una specifica clausola con la quale il legale incaricato dichiara di aver preso visione del regolamento accettandolo integralmente.
- i) Il possesso, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 8

Affidamenti fiduciari eccezionali

Relativamente ai patrocinii dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori, alla Corte d'Appello ed al TAR, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad individuare professionisti non iscritti nel predetto albo, laddove la particolare natura e complessità del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario a professionisti di larga e notoria fama o a riconosciuti specialisti nella materia.

L'eccezionalità del contenzioso e la valutazione del professionista incaricato saranno motivati nel provvedimento di affidamento.

In queste ipotesi si applicano i limiti e la decurtazione di cui al successivo art. 15.

Nelle specifiche materie (e nell'ambito del valore fissato) di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà discostarsi dai criteri indicati solo in via eccezionale, previa adeguata ed approfondita motivazione.

Art. 9

Svolgimento degli incarichi e collaborazione tra uffici

Il Dirigente dell'Ufficio interessato in ragione dell'oggetto del contendere, trasmetterà prontamente all'Ufficio contenzioso tutta la documentazione in suo possesso necessaria al professionista per la predisposizione degli atti relativi al giudizio; nel termine massimo di dieci giorni dalla richiesta o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto oggetto di contenzioso, previo esperimento di tutti gli accertamenti ed approfondimenti necessari alla migliore tutela delle ragioni dell'Ente, lo stesso Dirigente dovrà predisporre e trasmettere all'Ufficio contenzioso una dettagliata relazione, cui andranno allegati tutti gli atti e documenti successivamente acquisiti o formati.

Dopo la firma del disciplinare d'incarico, il Dirigente dell'Ufficio contenzioso trasmetterà al professionista la Delibera di costituzione in giudizio e di affidamento della rappresentanza legale dell'Amministrazione Comunale, nonché tutti gli atti trasmessi dagli uffici, ritenuti utili per la tutela degli interessi dell'ente.

Gli uffici sono tenuti a fornire al Dirigente responsabile dell'Ufficio contenzioso, nei tempi indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari ad una efficace difesa dell'ente.

In difetto, il Dirigente responsabile dell'Ufficio contenzioso è tenuto a segnalare l'inadempienza all'Assessore al contenzioso ed al Segretario Generale per l'adozione di ogni opportuno provvedimento.

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta e senza ritardo, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti di difesa dell'ente.

Art. 10

Liquidazione spese legali

Il professionista deve attenersi, nella redazione della fattura, a quanto previsto all'art. 15. L'ufficio contenzioso provvederà, successivamente, alla relativa liquidazione, previo accertamento di quanto previsto previsti dal presente regolamento e dal disciplinare di incarico.

Il legale incaricato, se necessario ai fini della difesa, potrà ricorrere all'assistenza di un domiciliatario dallo stesso liberamente scelto, dandone comunicazione all'Amministrazione e senza oneri aggiuntivi per la stessa.

Nell'ambito dell'impegno iniziale su richiesta motivata, il Dirigente può predisporre liquidazioni in acconto sul saldo programmato. In ogni caso la liquidazione del saldo dovrà avvenire nel rispetto dei limiti posti dal Patto di Stabilità.

Articolo 11

Registro degli incarichi – pubblicità e trasparenza

Presso l'Ufficio contenzioso del Comune è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i dati, il numero degli incarichi conferiti ai legali esterni ed i corrispondenti oneri finanziari.

L'albo dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

La consultazione di tale registro, che dovrà essere aggiornato tempestivamente, sarà sempre possibile, in conformità agli obblighi normativi di trasparenza e pubblicità, dal portale web dell'ente. Il Comune attuerà, inoltre, le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche.

Art. 12

Registro informatico dei contenziosi comunali

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i contenziosi (ivi compresi i procedimenti penali in cui l'ente ritenga di poter esercitare i diritti previsti dal Libro I, titoli V e VI del codice di procedura penale), dovranno essere registrati, nonché costantemente e tempestivamente aggiornati, in apposito registro tenuto su supporto informatico, suddiviso in cinque sezioni in ragione delle diverse materie, che dovrà contenere i dati principali di ciascuna controversia che coinvolge l'ente, quali:

1. Generalità del professionista ed estremi dell'atto di incarico;
2. Oggetto sintetico del contenzioso;
3. Autorità giudiziaria presso la quale pende il giudizio;
5. Importo del compenso preventivato e liquidazione/i effettuate.

Tale registro dovrà contenere, in formato digitale previa scansione e catalogazione, tutti gli atti ed i provvedimenti relativi a ciascuna controversia (comunicazioni interne e provvedimenti dell'ente, atti del legale incaricato e delle controparti, provvedimenti del Giudice, ecc.).

Nella parte del registro relativo ai procedimenti penali, dovranno annotarsi – dal momento in cui l'ente ne ha in qualunque modo notizia ed a prescindere dalla costituzione in giudizio – tutti i procedimenti penali nei quali il Comune ritenga di avere titolo al risarcimento del danno o a restituzioni conseguenti al reato, e dovrà

contenere tutte le informazioni relative all'evolversi dei procedimenti, sì da consentirne il monitoraggio ai fini di quanto previsto al successivo art. 16.

In tali ipotesi, il Sindaco, su tempestiva segnalazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio contenzioso o del responsabile del procedimento dallo stesso nominato, conferirà, apposita delega che consenta l'accesso ai relativi fascicoli presso i competenti organi giudiziari.

Il registro di cui al presente articolo è accessibile agli organi dell'amministrazione, agli organi di controllo, al dirigente ed al personale dell'Ufficio contenzioso.

Art. 13

Mediazione e negoziazione assistita

All'atto del conferimento dell'incarico, il professionista nominato è tenuto ad informare per iscritto l'ente della possibilità di avvalersi, ove previsto ed a seconda dei casi, del procedimento di mediazione e di negoziazione assistita, in conformità alla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla legge e dal presente articolo, per l'individuazione del Mediatore si procederà in accordo tra l'ente e il legale nominato.

E' rimesso alla determinazione del Dirigente Responsabile dell' Ufficio contenzioso, nei casi in cui non è richiesta particolare competenza tecnica, di accedere personalmente all'organismo di mediazione.

Art. 14

Atti di transazione

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombente, ha facoltà di transigere le liti insorte qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri sotto riportati e nel rispetto dei principi del presente Regolamento.

- Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, l'Ufficio contenzioso può chiedere in ogni momento al professionista una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché sull'opportunità ed eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.
- L'Ufficio contenzioso acquisisce, altresì, dal Dirigente Responsabile del Settore interessato per materia, il parere in ordine alla convenienza per il Comune alla transazione e, nell'ipotesi che lo stesso sia positivo, invita il professionista incaricato a stilare lo schema dell'atto di transazione o a verificarne la coerenza, qualora trasmesso dalla controparte.
- Ove il valore della transazione non superi €.5000,00 al netto delle spese legali e di ogni altra natura, questa deve essere effettuata dal Dirigente dell'Ufficio contenzioso, sulla scorta del parere reso dal Dirigente del settore interessato, previa comunicazione trasmessa al Sindaco ed all'Assessore al contenzioso, che

entro venti giorni dalla ricezione possono sollecitare una deliberazione della Giunta Municipale sul punto.

- Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, il Dirigente deve procedere alla transazione.
- Ove il valore della transazione superi € 5.000,00 al netto di ogni tipo di spesa, il Dirigente dell'ufficio contenzioso predisponde apposita proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale allegando il proprio parere, quello reso dal Dirigente del Settore interessato per materia, quello del professionista incaricato ed ogni altro elemento utile alla valutazione della opportunità e della convenienza a transigere.

Art. 15

Compenso per l'attività prestata

Il compenso per l'attività prestata verrà calcolato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

I compensi determinati ai sensi del comma precedente saranno liquidati, previa presentazione di regolare fattura elettronica, così come segue:

Ferma restando la base di calcolo, individuata nei minimi tariffari vigenti in forza della normativa in vigore (quindi in ragione dell'Autorità competente e degli scaglioni di cui al Decreto Ministeriale n. 55/2014) – i compensi verranno decurtati nei termini e nella misura di seguito indicata, a prescindere dall'Autorità giudiziaria competente:

riduzione del 10% per cause di valore compreso tra € 0,01 ed € 5.200,00;

riduzione del 15% per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 52.000,00;

riduzione del 25% per cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00;

riduzione del 30% per cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00;

riduzione del 35% per cause di valore superiore ad € 520.000,00;

riduzione del 25% per cause di valore indeterminato.

Rimane comunque fermo il tetto massimo di € 7.000, oltre accessori: specificatamente, il 15% per rimborso spese generali sul compenso totale della prestazione, CPA ed IVA nella misura di legge. Tale tetto non potrà essere superato nemmeno in caso in cui vi sia una sostituzione del legale (in tale ipotesi l'intero importo sarà suddiviso proporzionalmente fra i professionisti in funzione dell'attività prestata dal precedente e di quella che dovrà prestare il subentrante).

Nei giudizi penali si farà riferimento ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 con l'applicazione della riduzione in materia di gratuito patrocinio ex art. 106 bis del DPR 115/2002. Per tali giudizi, quando il comune si costituisce parte civile nei procedimenti per reati di mafia, l'ente risponderà del solo rimborso delle eventuali spese vive. Il legale si farà carico di recuperare i propri compensi dall'imputato condannato o dal Fondo di cui alla Legge n. 512 del 1999.

I compensi, come sopra determinati, non sono suscettibili di aumenti nel caso di più parti processuali.

E' fatto salvo il diritto del professionista di ottenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal Giudice, con recupero a carico dello stesso professionista, senza oneri aggiuntivi per il Comune e solo dopo che l'ente li abbia effettivamente ottenuti dalla controparte soccombente.

Art. 16

Costituzione di parte civile

La costituzione di parte civile in procedimenti nei quali può ravvisarsi un interesse del Comune, *per l'esercizio del diritto alle restituzioni ed al risarcimento dei danni da illecito penale*, viene disposta con la procedura di cui alle norme del presente Regolamento e nel rispetto delle linee guida approvate con Delibera della Giunta Municipale n° 126 del 02/04/2013.

L'ente, al fine di razionalizzare e limitare le spese di costituzione in giudizio, nei procedimenti per le restituzioni ed il risarcimento dei danni conseguenti a condotte penalmente rilevanti poste in essere contro di esso, nel conciliare la riduzione delle spese con il diritto/dovere di richiedere ed ottenere quanto dovutogli a titolo di restituzioni e di risarcimento danni da illecito penale, si atterrà a quanto di seguito disposto:

I. Procedimenti a citazione diretta:

Nei casi in cui il reato per cui si procede sia di competenza del Giudice di Pace o del Tribunale in composizione monocratica con citazione diretta a giudizio, l'Ente eviterà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, formulando la relativa domanda solo in sede civile, dopo che l'imputato abbia riportato condanna, ancorché non definitiva, in qualsiasi grado di giudizio; alla sentenza di condanna è equiparata, ai fini che qui interessano, la "applicazione della pena su richiesta delle parti" (artt.444 e ss. c.p.p.).

Nello stesso modo si procederà in caso di decreto penale di condanna non opposto, di sentenza conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (artt.459 e ss. c.p.p.), nonché di sentenza conseguente a "giudizio direttissimo" (artt.449 e ss. c.p.p.) o "abbreviato" (artt.438 e ss. c.p.p.).

La domanda verrà proposta in sede civile, inoltre, previa eventuale valutazione, nel caso di pronunce dubitative di cui al successivo punto III, in tutti i casi di sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità.

II. Procedimenti con udienza preliminare:

Nei procedimenti in cui l'azione penale venga esercitata con "richiesta di rinvio a giudizio" (artt.416 e ss. c.p.p.), l'ente si costituirà parte civile solo dopo

l'eventuale "decreto che dispone il giudizio" (artt.429 e ss. c.p.p.), nel termine di cui all'art.484 c.p.p.

Nello stesso termine, l'ente si costituirà parte civile nel procedimento penale in cui l'azione penale sia esercitata con "richiesta di giudizio immediato" (artt.453 e ss. c.p.p.).

La domanda di risarcimento verrà formulata innanzi al Giudice civile nel caso in cui intervenga sentenza di non luogo a procedere (art.425 c.p.p.) – ad eccezione dei casi in cui la pronuncia stabilisca che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso – nonché in tutti i casi in cui l'udienza preliminare si concluda con una "applicazione della pena su richiesta delle parti" (artt.444 e ss. c.p.p.) o con condanna resa in esito a "giudizio abbreviato" (artt.438 e ss. c.p.p.). Nei procedimenti sopra menzionati si applica la disposizione già prevista al precedente comma 1 terzo periodo.

III. — **Pronunce dubitative:**

Nel caso in cui i procedimenti penali si concludano con pronunce dubitative nel merito (art.530 comma II c.p.p.), occorrerà valutare, in considerazione dell'esistenza di eventuali ulteriori elementi da sottoporre alla valutazione del Giudice civile, l'opportunità di proporre domanda in quella sede, anche sulla scorta di eventuali pareri legali.

IV. **Deroghe:**

In espressa deroga a quanto previsto al presente art.19, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si costituirà sempre parte civile, sin dal primo momento utile, ove le condotte dalle quali sarebbe scaturito il danno di cui si richiede il risarcimento configurino reati di associazione di stampo mafioso, concorso esterno in associazione di stampo mafioso, nonché qualunque altro reato aggravato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 152/1991.

Art. 17

Abrogazioni e norme di rinvio

Sono abrogate tutte le norme, di rango pari o inferiore, incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Per quanto qui non disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia al momento del conferimento dell'incarico ed al Codice Deontologico del professionista incaricato.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'adozione della Deliberazione del Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, entrerà in vigore il 31° giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

Oggetto: Regolamento per l'affidamento di incarichi per il patrocinio in procedimenti contenziosi a professionisti esterni all'Ente.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Barcellona P. di G.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Marina Lo Monaco)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di
€ _____ sull'intervento _____ del bilancio comunale.


Barcellona P. di G.,

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
D.ssa Elisabetta Bartolone


Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Abbate

Il Consigliere Anziano
AVV. BONGIOVANNI



Il Segretario Generale
Dr. Santi Alligo



la presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 01-06-16 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale li _____

Il responsabile della pubblicazione Albo _____ Il Segretario Generale _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 01-06 al 16-06-16 come previsto dall'art. 11

è divenuta esecutiva il giorno _____

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale